

# Nicolò Lipari e la sociologia del diritto

## Nicolò Lipari and the Sociology of Law

LUIGI PANNARALE<sup>1</sup>

### Sommario

In questo saggio si analizza il contributo di Nicolò Lipari alla nascita ed alla crescita della sociologia del diritto in Italia. Pur essendo un giurista, Lipari riteneva fondamentale il contributo della sociologia del diritto soprattutto per poter offrire un'interpretazione della norma giuridica che, oltre al dato testuale, prendesse in considerazione il contesto sociale, nel quale la norma avrebbe dovuto operare.

L'analisi viene condotta, utilizzando alcuni saggi apparsi su questa rivista e altri, nei quali il rapporto tra scienza giuridica e sociologia del diritto costituisce il problema cruciale della sua ricerca.

**Parole chiave:** sociologia del diritto, uso alternativo del diritto, interpretazione.

### Abstract

This essay analyses Nicolò Lipari's contribution to the birth and growth of the sociology of law in Italy. Although he was a jurist, Lipari considered the contribution of the sociology of law to be fundamental, especially in order to offer an interpretation of the legal norm that, in addition to the textual data, would take into account the social context in which the norm was to operate.

The analysis is carried out using some essays published in this journal and others, in which the relationship between legal science and the sociology of law constitutes the crucial issue of his research.

**Keywords:** sociology of law, alternative use of law, interpretation.

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Bari "Aldo Moro".  
luigi.pannarale@uniba.it

## Sociologia del diritto o diritto della sociologia?

Quando, nel 1974, Renato Treves decise di dare avvio a questa rivista con un dibattito sulla natura e sui compiti della sociologia del diritto, invitò tra gli altri Nicolò Lipari, giovane professore di diritto privato presso l'Università di Bari. Era un tavolo estremamente prestigioso, al quale partecipavano Norberto Bobbio, Jean Carbonnier, Vittorio Frosini, Franco Leonardi, Adam Podgórecki, Giovanni Tarello e Tiziano Treu. Oltre ad essere tra i più giovani partecipanti, Lipari era, insieme a Treu, l'unico giurista positivo seduto intorno a quel tavolo.

Lipari, inoltre, fu chiamato a far parte della Commissione permanente di sociologia del diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, che curava la pubblicazione della rivista.

Tali scelte non erano soltanto un attestato di stima ad un giurista colto, che ampliava i propri interessi oltre lo stretto ambito della propria disciplina, bensì anche l'apprezzamento per il contributo che egli aveva offerto per dare sviluppo alla sociologia del diritto attraverso l'istituzione di un corso ufficiale d'insegnamento nella propria università, che egli stesso tenne per il primo anno accademico (1972/73), prima che fosse affidato ad un suo giovanissimo assistente (Eligio Resta, a quell'epoca appena venticinquenne). Egli, inoltre, era già autore di un intrigante articolo, dal titolo a dir poco rivoluzionario: *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica* (1968), del quale il contributo apparso su questa rivista può essere considerato un'efficace sintesi.

Nonostante Lipari sia e rimanga soprattutto uno dei giuristi italiani più importanti della seconda metà del ventesimo secolo, il cui contributo fu decisivo soprattutto nel difficile compito di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata alle norme codicistiche del 1942 e di proporre una teoria dell'interpretazione che innovava profondamente rispetto alla tradizione dogmatica, il suo rapporto con la sociologia del diritto è tutt'altro che occasionale.

Nel suo contributo a quel dibattito, proprio partendo dalla sua teoria dell'interpretazione giuridica, Lipari sostiene che l'unica differenza possibile tra sociologia del diritto e scienza giuridica deve essere individuata nel fine piuttosto che nell'oggetto e nel metodo di indagine: per la sociologia del diritto il fine perseguito sarà essenzialmente di natura cognitiva, per la scienza del diritto, invece, lo scopo sarà essenzialmente normativo (Lipari, 1974a).

Anche per il giurista, infatti, la norma non consiste nell'enunciato normativo, ma è il risultato del processo interpretativo in cui, oltre al dato normativo, andranno considerati una serie di altri elementi e tra essi soprattutto il contesto sociale, nel quale la norma trova applicazione. Ne consegue che, pur restando immutato il dato normativo, la norma potrà assumere significati diversi a seconda del momento storico e delle possibili trasformazio-

ni che la società abbia subito. La differenza tra analisi sociologica e analisi giuridica non ha, dunque, ragione di esistere, dal momento che il problema della effettività della norma costituisce l'aspetto cruciale sia dell'attività del sociologo quanto di quella del giurista, così come sono frutto di un equivoco tutte le varie distinzioni tra giurisprudenza sociologica e sociologia giuridica, tra sociologia dei giuristi e sociologia dei sociologi, oppure tra sociologia del diritto e sociologia nel diritto, poiché esse si fondano su un presupposto errato, e cioè che la distinzione tra discipline giuridiche e sociologia del diritto non si fondi sui fini delle rispettive analisi, bensì sui punti di riferimento obiettivo dell'indagine e sui metodi dell'analisi.

Persino la distinzione tra punto di vista interno, proprio dell'indagine giuridica, e punto di vista esterno, proprio dell'indagine sociologica, non ha più alcuna plausibilità, in quanto anche il giurista non può limitarsi a considerare le regole formali presenti all'interno dell'ordinamento giuridico e vi sono discipline giuridiche, come ad esempio il diritto del lavoro, che è nato al di fuori di una formale posizione di regole.

### **Per una valutazione critica del diritto**

In altre due occasioni, scritti di Nicolò Lipari sono stati ospitati su questa rivista: il primo dal titolo "Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana" (1985) e il secondo dal titolo "Per un tentativo di definizione del 'diritto'" (1994).

Come si vede sin dal titolo si tratta, in entrambi i casi, di saggi in cui lo studioso di diritto privato allarga il suo sguardo ben oltre i rigidi steccati disciplinari e inevitabilmente apre un dialogo con altre discipline ed altri saperi non tutti necessariamente giuridici.

D'altronde Lipari ha sempre insegnato ai suoi studenti che per essere dei bravi giuristi il sapere tecnico da solo non è sufficiente, se non si è in grado di comprendere quale sia il contesto entro il quale la propria opera va ad incidere e non si ha piena consapevolezza del fatto che il diritto stesso può aiutare a individuare un "criterio di valutazione critica del complessivo contesto sociale" (Lipari 1974b, p. XII), ovvero a sviluppare la "capacità di valutare criticamente i fatti dell'esperienza giuridica e quindi anche il loro stesso ruolo nella società" (Lipari 1974b, p. XIII). Affinché ciò sia possibile, occorre riscattare la funzione del giurista (qualunque sia il ruolo che egli è chiamato a svolgere) "dal ghetto di quel vuoto meccanismo logico in cui l'aveva relegata (e talora tende tuttora a conservarla) un deterioro formalismo" (Lipari 1974b, p. 92), offrendo al futuro operatore del diritto non solo la capacità di confrontarsi con il dato normativo, bensì anche di conoscere la storia dei fatti e delle idee che hanno consentito di addivenire a quella specifica for-

mulazione della norma, nonché l'insieme dei rapporti e delle situazioni che possono essere influenzati dalla medesima norma (Lipari 1974b, p. XVI).

Il primo dei due saggi indicati, riproduce la relazione conclusiva di sintesi, tenuta al Convegno svoltosi, sotto il medesimo titolo, all'Accademia dei Lincei per iniziativa dell'Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma nei giorni 20-22 marzo 1985. In realtà è molto più che una relazione di sintesi, perché l'autore offre anche un suo specifico punto di vista, che travalica i confini del sapere giuridico e fa ricorso a modelli e a concetti propri di altre discipline, ma soprattutto alla sociologia del diritto e, più specificamente, agli studi sul potere di Max Weber e di Niklas Luhmann.

Il problema di fondo, che viene affrontato, è quello di comprendere in che modo l'esercizio del potere si correla alle forme dello stato di diritto e lo costringa ad adattarsi ai suoi "contenuti latenti" ovvero a quelle "sue modalità di esercizio che contrappongono un potere *di facciata* ad un potere *occulto reale*".

Ciò che sembra particolarmente significativo, in questa sua riflessione, è il tentativo di superare un approccio di tipo ontologico, sicuramente più congeniale e più consueto al pensiero giuridico, e di praticarne invece uno di tipo funzionalistico. La ragione di tale scelta sta, da una parte, nella constatazione che non esistono "forme universali di potere" e, dall'altra, nella circostanza che "la stessa alternativa democrazia-autocrazia [...] non esprime dei predicati assoluti, intrinsecamente irriducibili, ma designa semmai delle funzioni (nel senso matematico del termine)" (Lipari 1985, p. 8).

Al di là di alcuni dettagli interpretativi della teoria luhmanniana, sui quali Lipari è incorso in qualche fraintendimento (mi riferisco soprattutto alla questione relativa all'apertura cognitiva ed alla chiusura cognitiva dei sistemi sociali, ivi compreso il sistema della politica), ciò che qui conta è che egli abbia proficuamente utilizzato quella teoria per arrivare al cuore del problema: "lo spostamento dei processi di formazione della volontà politica in sedi parallele rispetto a quelle di livello istituzionale" e soprattutto "il capovolgimento del rapporto legge-contratto", dal momento che "la legge opera come semplice meccanismo di ratifica di intese realizzate in altri luoghi, con conseguente sempre maggiore emarginazione degli interessi" di quei soggetti che sono esclusi dal tavolo delle trattative.

Il giudizio su questa nuova intersezione dei rapporti tra stato e mercato è quanto mai negativa. Lipari afferma con estrema nettezza che "la logica della contrattazione di segno corporativo è comunque una logica perversa" (Lipari 1985, p. 13), perché "la società frammentata è speculare al potere lottizzato" (Lipari 1985, p. 14) e conduce inevitabilmente ad una "crisi della rappresentatività degli apparati democratici" (Lipari 1985, p. 15). Al potere dotato di autorità di weberiana memoria, si sostituisce un *potere-mezzo di comunicazione*, dunque privo di autorità, un mero mezzo circolante

che trasmette informazioni, come meccanismo per garantire la propria sopravvivenza mediante un'inquietante connivenza tra potere politico e mezzi di comunicazione di massa. Alla volontà popolare si sostituisce l'opinione pubblica, ai poteri istituzionali si sostituiscono "i cosiddetti poteri di fatto" (Lipari 1985, p. 16). Anche in questo caso il riferimento teorico è esplicitamente mutuato, ancorché in maniera critica, dalla teoria dei sistemi sociali di Luhmann.

Il secondo contributo affronta un argomento quanto mai impervio: la definizione del diritto; ma l'autore ne minimizza la portata definendolo un semplice "tentativo" (Lipari 1994). Anche in questo caso l'articolo è destinato pure ad altra collocazione editoriale negli *Scritti in onore di Luigi Mengoni*.

Lipari osserva che l'intera storia del diritto moderno si muove intorno alla sua definizione, in quanto ogni tentativo di ancorare il diritto alla statica di una definizione deve fare i conti con una realtà sempre ulteriore e con l'incessante divenire del diritto, che sfuggono a quella definizione (Lipari 1994, p. 14).

Per cercare di dare una possibile soluzione a tale problema, egli ancora una volta fa ricorso per un verso alla sua teoria dell'interpretazione e per altro verso al contributo offerto dalla teoria sociale e, in particolar modo, dalla teoria dei sistemi sociali<sup>2</sup>. Dall'una e dall'altra si ricava che il diritto non è soltanto un insieme di regole dotate di validità, ma è l'insieme delle comunicazioni che si realizzano sul diritto e attraverso il diritto. Chiarificante appare, a questo riguardo, il concetto di esperienza, al quale Lipari fa ricorso, per riconoscere "nella pratica sociale il luogo proprio della giuridicità", così da renderla non predeterminabile astrattamente, ma legata alla "concretezza dell'esperienza giuridica, che è fatta di enunciazione di regole, ma anche di fatti e di comportamenti, di attese e di atteggiamenti interpretativi" (Lipari 1994, p. 22).

Ricostruire la giuridicità, facendo riferimento al modo di essere di una società, consente inoltre di rendere conto delle trasformazioni che il sistema del diritto ha subito nella società contemporanea e nella c.d. società globalizzata, laddove gli elementi di autonomia sembrano spesso prevalere attraverso una contrattualizzazione delle relazioni sociali, il ruolo della giurisdizione diviene sempre più incisivo e pregnante e si riscontra una crescente difficoltà del rapporto tra le istituzioni pubbliche ed i comportamenti individuali. "L'analisi sociologica conduce a rendere sempre meno evidente l'aspetto coercitivo ed eteronomo del fenomeno giuridico" (Lipari 1994, p. 27).

---

2      Alla nota 37 dell'articolo vi è un esplicito riferimento alla riflessione di Niklas Luhmann (1967).

## La crisi istituzionale del postmoderno

Un altro saggio essenziale in questa nostra disamina, nella quale necessariamente si è dovuta operare una drastica selezione tra i molti contributi in cui l'autore sottolinea ancora una volta la necessità di un approccio interdisciplinare allo studio e all'osservazione del diritto, dimostrando una particolare attenzione alla prospettiva sociologico-giuridica, è sicuramente la sua relazione al Congresso internazionale di sociologia del diritto, tenutosi a Courmayeur – Mont Blanc nei giorni 10 – 12 settembre 1998, per iniziativa (tra gli altri) di questa rivista, che celebrava il suo venticinquesimo anno di pubblicazione. Gli atti di quel congresso sono stati successivamente editi in un volume curato da Vincenzo Ferrari, Paola Ronfani e Silvia Stabile, dal titolo *Conflitti e diritti nella società transnazionale* (2001) nella collana «Sociologia del diritto», edita da FrancoAngeli, fondata da Renato Treves nel 1979-80 e idealmente da sempre legata a questa rivista.

La relazione aveva per titolo “Diritto e sociologia nella crisi istituzionale del postmoderno” ed è stata ricompresa in una sezione del volume intitolata “Sociologia del diritto e conflitto istituzionale”, nella quale appaiono altri due contributi, il primo di Gregorio Peces-Barba Martinez e l'altro di Giorgio Rebuffa.

Come si è già accennato nel primo paragrafo, Lipari è tra quei giovani giuristi che, intorno alla metà degli anni sessanta, favorirono una liberazione della dottrina civilistica dai condizionamenti del vecchio dogmatismo ed evidenziò la necessità di allargare lo sguardo alle altre scienze dell'uomo, tra le quali soprattutto la sociologia del diritto, per poter giustificare il risultato del processo interpretativo delle norme giuridiche attraverso la “ricostruzione di un'esperienza giuridica storicamente fondata in funzione di indici di valore concretamente condivisi” (Lipari 2001, p. 667). La sociologia del diritto si presenta, infatti, “come coscienza critica di un particolare contesto di valori sociali” (Lipari, *ibidem*).

Nonostante la novità di questo approccio, anch'esso si basa comunque su un riferimento normativo di natura statutale e utilizza il “filtro della previsione legislativa”: “la prospettiva sociologica non incideva sul sistema delle fonti e soprattutto non intaccava la loro consolidata gerarchia” (Lipari 2001, p. 670).

Nella società postmoderna il diritto subisce una radicale trasformazione, in quanto da un lato si sgretola la tradizionale gerarchia delle fonti, dall'altro il diritto perde il suo “centro”, costituito dal diritto dello stato. Sono spesso i rapporti di forza (che sono “l'antitesi del diritto”) a conferire giuridicità ad un determinato assetto di interessi, con il rischio che la conflittualità delle fonti, sotto l'apparenza di una formale giuridicizzazione, sfoci nella logica formale dei rapporti di forza. Non si tratta soltanto di coordinare le fonti del diritto interno con quelle del diritto internazionale e sovranazio-

nale, ma bisogna fare i conti anche con la “formazione negoziale del diritto” (Lipari 1988), della quale un esempio (ma non l’unico) ci è offerto dalla *lex mercatoria*, e con le c.d. “autorità indipendenti”, che spesso godono di un potere d’intervento nella vita degli affari tale da determinare forme di sovrapposizione rispetto alle regole legislative di regolamentazione dei medesimi rapporti.

Anche il compito della sociologia del diritto deve conseguentemente mutare. Se “non è più in discussione il contenuto del diritto, ma la sua stessa plausibilità” (Lipari 2001, p. 672), la sociologia deve contribuire ad individuare i rapporti sociali in forza dei quali un atto, o addirittura una serie di comportamenti, possono essere riconosciuti come fonte: “il criterio di scelta che indirizza la concretezza della soluzione interpretativa non può che essere giustificato in funzione di indici sociologicamente motivati” (Lipari 2001, p. 679). Insomma, è alla sociologia che, secondo il nostro autore, spetta il compito di “ricostruire [...] il fondamento legittimante e autoritativo dell’atto normativo” (Lipari 2001, p. 681).

Le trasformazioni del diritto nella società postmoderna rafforzano, dunque, ulteriormente il legame tra scienza giuridica e sociologia del diritto, poiché a quest’ultima si chiede “di vincere le tentazioni di una diffusa anomia, giustificata dalla asserita autoreferenzialità della prassi” (Lipari 2001, p. 682). Si tratta di un compito ben più rilevante che non quello di servire da “ufficio informazioni” per il giurista, che voglia comprendere le conseguenze sociali del suo operare e l’impatto delle norme giuridiche sul sistema sociale.

### **L’uso alternativo del diritto nel contesto dell’incertezza**

Il dialogo con la sociologia del diritto è una costante che attraversa l’intera produzione scientifica di Nicolò Lipari. Oltre ai saggi innanzi citati, bisognerebbe, pertanto, menzionarne molti altri, nei quali non mancano accenni al metodo e al contributo sociologico su determinate questioni, sebbene spesso gli argomenti possano essere i più eterogenei e disparati tra loro.

I limiti di questo lavoro non ci consentono di analizzarli compiutamente. Riteniamo tuttavia indispensabile, per il suo grande valore anche simbolico, prendere in considerazione quantomeno un ultimo scritto, nel quale si torna a considerare quell’esperienza entusiasmante iniziata nei primi anni 70, che va sotto il nome di “uso alternativo del diritto”; un’esperienza della quale Lipari era stato -come si sa- uno dei grandi protagonisti.

Si tratta di un lavoro del 2019, significativo sin dal titolo: “L’uso alternativo del diritto, oggi” (Lipari 2019). Infatti, anche se egli continuerà a scrivere e studiare ancora fino agli ultimissimi giorni della sua esistenza, questo saggio mi sembra che possa essere considerato una sorta di bilancio

della straordinaria operazione culturale intrapresa ed anche forse il suo stamento scientifico.

Tracciando una valutazione di quella esperienza, della quale egli stesso era stato promotore, le riconosce il merito di aver scoperto e razionalizzato l'essenziale funzione politica del diritto in generale e della sua applicazione pratica in particolare attraverso l'acquisizione di due dati che, nonostante persistenti resistenze, costituiscono ormai un patrimonio comune della nostra esperienza giuridica: il primo, più pacifico, riguarda la completa vigenza nell'ordinamento giuridico (e nella società che questo dovrebbe orientare) dei valori sanciti nella carta costituzionale; il secondo, tuttora contraddetto dagli stereotipi attraverso i quali la funzione del diritto viene trasmessa dai *mass-media* (un interessante filone di ricerca che varrebbe la pena di coltivare!), riguarda invece l'essenziale funzione politica del giurista-interprete, sia esso teorico o giudice, in quanto titolare di un ruolo non meramente dichiarativo e passivo (Lipari 2019, p. 54-56).

Tuttavia, la consapevolezza di una progressiva giurisdizionalizzazione del diritto ormai non basta più, perché comunque si colloca all'interno di un'ottica di segno positivista, asserendo che il diritto non è altro che un ordinamento coattivo (Lipari 2019, p. 64).

Come si è già accennato nel paragrafo precedente, l'espressione "uso alternativo del diritto" presupponeva ancora un sistema di norme ordinato e sostanzialmente completo (salvo i meccanismi di implementazione affidati agli strumenti, formalmente disciplinati, di completamento delle eventuali lacune). Oggi, nel momento in cui il giurista deve fare i conti con un "diritto vivente" e in continua evoluzione, "non ha più senso parlare, nemmeno come vocativo politico, di uso alternativo del diritto, perché ogni uso 'alternativo' finirebbe a ben vedere per risolversi in un uso antistorico o paralizzante" (Lipari 2019, p. 66), in quanto il diritto "valido" sarebbe comunque un dato e ciò che potrebbe essere oggetto di cambiamento sarebbe soltanto il suo uso.

Se, invece, si condivide che l'enunciato normativo non è più sempre opera di un legislatore (soprattutto nelle società globalizzate, nelle quali sono possibili forme affatto diverse di produzione delle norme, come per esempio avviene nella *lex mercatoria*) e che, comunque, è solo uno dei punti di partenza per interpretare e applicare il diritto, poiché occorre trarre ulteriori indispensabili elementi dal modo stesso di operare di un'intera collettività, il giurista dovrà impegnarsi in una "lettura attenta della dinamica sociale così come la vive nella sua esistenza giuridica il comune cittadino, sia esso ricco o povero, potente o inerme, dotto o ignorante" (Grossi 2017, p. XI).

## Conclusioni

Dalle considerazioni innanzi svolte, dovrebbe essere sufficientemente chiaro quanto fossero elevate le aspettative che Nicolò Lipari aveva nei confronti della sociologia del diritto e, conseguentemente, quanto onerosa fosse la responsabilità che egli affidava a tale disciplina non soltanto da un punto di vista meramente scientifico, bensì anche da un punto di vista politico-sociale.

Tuttavia, la sociologia del diritto, anziché ampliare il proprio sguardo sui nuovi orizzonti che il diritto delle società postmoderne o globalizzate offrivano alla sua riflessione, sembra invece avere progressivamente ristretto il proprio campo d'indagine anche rispetto a quello che tradizionalmente aveva praticato nell'epoca precedente. Anche a volersi limitare ad una sommaria lettura degli indici delle riviste specializzate e dei titoli delle monografie più recenti, rinviando ad altro momento una sia pur auspicata e necessaria indagine su questo problema, ci si rende conto che i temi ormai più ricorrenti della ricerca sociologica sono sostanzialmente il problema dell'immigrazione, la situazione carceraria, le conseguenze della globalizzazione, le questioni di genere. Persino temi tradizionali, quali ad esempio lo studio dell'organizzazione della giustizia, del funzionamento del processo civile e penale, delle professioni forensi, sembrano essere divenuti marginali nelle ricerche sociologico-giuridiche, così come, a maggior ragione, appaiono sparuti i lavori, sollecitati da Lipari, sulla giurisdizionalizzazione del diritto, sulle sue trasformazioni dalle forme del diritto coercitivo a quelle del diritto negoziale, ovvero quelli dedicati alle autorità indipendenti ed alle istituzioni transnazionali o sovranazionali.

Urge, pertanto, un mutamento di tendenza che induca la sociologia del diritto, da una parte, a riappropriarsi dei suoi temi più tradizionali, per non interrompere il dialogo non soltanto con le discipline positive, bensì anche con il legislatore e con gli operatori del diritto di varia natura e livello, in un momento in cui si stanno realizzando importanti riforme e profonde trasformazioni degli assetti istituzionali in ambito giudiziario, come pure in altri punti cruciali dell'organizzazione dello stato (si pensi, ad esempio, all'autonomia differenziata); dall'altra, a non abdicare al proprio ruolo di osservatore critico dei mutamenti della realtà sociale.

Il rischio è altrimenti quello della propria irrilevanza (anche questo aspetto meriterebbe di essere affrontato in una ricerca empirica *ad hoc*), ma soprattutto della perdita di un punto di vista che, nella storia più recente, ha contribuito in misura significativa ad offrire conoscenze e modelli di analisi indispensabili per favorire fondamentali processi di rinnovamento della dogmatica giuridica, della stessa legislazione, nonché delle modalità attuative delle norme giuridiche e della loro effettiva incidenza nella complessità della comunicazione sociale.

## Bibliografia

- Grossi, P., (2017), *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Lipari, N., (1968), Il diritto civile tra sociologia e dogmatica. (Riflessioni sul metodo), in *Rivista di diritto civile*, 14, 4, pp. 297-338.
- Lipari, N., (1974a), Sociologia del diritto o diritto della sociologia?, in *Sociologia del diritto*, 1, 1, pp. 30-36.
- Lipari, N., (1974b), *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Roma-Bari, Laterza.
- Lipari, N., (1985), Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana, in *Sociologia del diritto*, 14, 2, pp. 7-19.
- Lipari, N., (1988), La formazione negoziale del diritto, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. 247-261.
- Lipari, N., (1994), Per un tentativo di definizione del «diritto», in *Sociologia del diritto*, 21, 3, pp. 7-28.
- Lipari, N., Diritto e sociologia nella crisi istituzionale del postmoderno, in Ferrari, V., Ronfani, P., Stabile, S., a cura di, (2001), *Conflitti e diritti nella società transnazionale*, Milano, FrancoAngeli.
- Lipari, N., (2019), L'uso alternativo del diritto, oggi, in *Iustitia*, 72, 1, pp. 49-67.
- Luhmann, N., (1967) Soziologie als Theorie sozialer Systeme, in *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, pp. 616 ss.; anche in *Soziologische Aufklärung I*, Opladen, Westdeutscher Verlag 1970, pp. 113-136, trad. it. La sociologia come teoria dei sistemi sociali, in *Illuminismo sociologico*, Milano, Il Saggiatore, 1983, pp. 129-154.